



Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Ancona

ORDINANZA N° 76 / 2006

Sommario	
ORDINANZA	
Art.1	Approvazione del “regolamento”
Art 2	obbligo di osservanza
Art. 3	Sanzioni
Art. 4	Abrogazione di norme
	REGOLAMENTO
Art. 1	(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO)
Art. 2	(ORGANISMI PRIVATI - REQUISITI E COMPITI)
Art. 3	(ORGANISMI PRIVATI - COMPITI COMPLEMENTARI)
Art. 4	(TARIFFE)
Art. 5	(ISCRIZIONE PERSONALE - REQUISITI)
Art. 6	(CANCELLAZIONE PERSONALE)
Art. 7	(PERSONALE – VIGILANZA E DISCIPLINA’)
Art. 8	(ORGANISMI PRIVATI - ORGANICO)
Art. 9	(ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO)
Art. 10	(UNITA’ DI VIGILANZA)
Art. 11	(CASI PARTICOLARI)

Art. 12	(RIMORCHIATORE ANTINCENDIO)
Art. 13	(DOTAZIONI ANTINCENDIO - RIMORCHIATORE)
Art. 14	(ORGANISMI PRIVATI - SEDE)
Art. 15	(GUARDIE AI FUOCHI- OBBLIGHI)
Art. 16	(TESSERINO DI RICONOSCIMENTO)
Art.17	(TURNI DI LAVORO)
Art. 18	(DOTAZIONI INDIVIDUALI)
Art. 19	(RAPPORTO DI SERVIZIO)
Art. 20	(GUARDIE AI FUOCHI - COMPITI)
Art. 21	(REGISTRO DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI)
Annesso	ANNESSO "A" REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'ESPLETAMENTO
Allegato	Allegato 1 - rapporto di servizio
Allegato	Allegato 2 - dichiarazione del Com.te della nave

Il Contrammiraglio (CP) capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona;

VISTI: l'Art. 8 lettera "C" della legge 13/5/1940 n° 690, concernente l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;
l'Art. 20 della legge 27/12/1973 n° 850;
il D.P.R. n°76/2004 concernente il reclutamento ed impiego del personale volontario del corpo Nazionale dei VV.F. ;

VISTO : l'art.14 della Legge n°84/94; il Decreto 14.11.1994;

VISTI: I decreti legislativi n.271/99 e 272/99, articoli 5 e 48;il D.M. 22.07.91 (norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi);

VISTO: il decreto 21.03.2006 (procedure per l'imbarco, lo sbarco , il trashingment delle merci pericolose);

VISTO: il DPR 6 GIUGNO 2005 N°134 (regolamento per l'imbarco/sbarco trasporto di merci pericolose), in particolare l'art.5 (vigilanza antincendio);

VISTE le proprie ordinanze : n. 13/1991 e 77/2002 (prevenzione incendi ed uso di fiamme); n° 4/95 (servizio integrativo antincendio);

VISTE: le Circolari del Ministero della Marina Mercantile n. 520524 in data 22.5.1974, n° 5203891 del 30.5.1978 e n° 5203968 del 24.5.1979;

VISTO: il dispaccio n° 5201741 in data 18/04/95 del Ministero dei Trasporti e della navigazione avente per oggetto "servizio antincendio in ambito portuale - Competenze del Comando provinciale dei vigili del fuoco e del Comandante del Porto";

VISTA la circolare DEM 3/238 del 3.3.2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO il dispaccio n°82/056654 del 22.09.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (oggetto: servizi portuali e d'interesse generale);

VISTO il Decreto 3 MAGGIO 1984 del Ministero della marina Mercantile, come modificato dal Decreto 7 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (norme sugli allibi);

ACQUISITO : al fine dell'emanazione della presente ordinanza, il positivo parere rispettivamente espresso dal Comando Provinciale del Corpo Nazionale dei V V.F. di Ancona e dal consulente Chimico del porto, nel corso di apposita riunione tenutasi per esaminare il testo del documento in parola; acquisito il parere favorevole espresso dall'Autorità Portuale di Ancona;

CONSIDERATO: che la Capitaneria di Porto non dispone di personale sufficiente per assicurare il servizio di sorveglianza antincendio a bordo delle navi e dei galleggianti carichi di merci combustibili, infiammabili e pericolose in genere e che, pertanto, si rende necessario provvedere in merito con l'impiego di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o personale a ciò espressamente autorizzato (guardia ai fuochi) ;

RITENUTA: la necessità, ai fini della sicurezza portuale, di procedere all'aggiornamento delle norme che disciplinano l'esercizio del servizio integrativo e di prevenzione antincendio nell'ambito del sistema portuale di Ancona;

CONSIDERATA: l'opportunità di aggiornare le disposizioni locali in vigore concernenti il servizio integrativo e di prevenzione antincendio del Porto di Ancona;

VISTI: gli artt. 65, 66, 68 ed 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 60, 84, 85 del relativo Regolamento di esecuzione - parte Marittima

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per il servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale del Circondario Marittimo di Ancona" che entra in vigore a decorrere dal **1 AGOSTO 2006**;



Art. 2

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento" approvato con la presente Ordinanza;



Art. 3

I contravventori alle norme stabilite dal "Regolamento" succitato saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, semprechè il fatto non costituisca più grave reato, e saranno ritenuti responsabili in via civile e penale, dei danni diretti e indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.



Art. 4

La presente ordinanza abroga l'ordinanza n°04/95 del 20.02.1995 citata in premessa nonché ogni altra disposizione in merito in contrasto con essa.

Ancona, 13.04.2006



Firmato

IL COMANDANTE

Contrammiraglio (CP)
Sergio TAMANTINI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NELL'AMBITO PORTUALE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ANCONA

Art. 1 **(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO)**

Il servizio integrativo di vigilanza e prevenzione antincendio, nell'ambito portuale sulle navi e nella rada di ANCONA è svolto sotto la responsabilità degli interessati che possono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero di organismi privati all'uopo autorizzati o, nei casi espressamente previsti dalla presente ordinanza, di altro personale ritenuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando, per i titolari di concessioni demaniali marittime e di servizi, la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione così come intesa dalla Legge 10/10/1990, n° 287, con l'utilizzo di proprio personale comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della presente ordinanza, previa disponibilità di efficienti dotazioni antincendio ritenute necessarie, come descritto all'ultimo comma dell'art.18 seguente.



Art. 2 **(ORGANISMI PRIVATI - REQUISITI E COMPITI)**

L'esercizio da parte di privati dei servizi integrativi antincendio a bordo delle navi, nella rada e negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Ancona è consentito, ai sensi dell'art.20 della legge 27.12.1973 n.850, previo accertamento da parte di una commissione composta da:

- 1 ufficiale Capitaneria di Porto di Ancona - membro e presidente ;
- 1 funzionario del Corpo dei VV.F. a ciò delegato - membro;
- dal Chimico di porto - membro.
- 1 sottufficiale della Capitaneria di Porto di Ancona - segretario

Il personale giudicato idoneo, sarà autorizzato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Ancona. Detto personale che assume la denominazione di "Guardia ai Fuochi" , verrà inserito in apposito denominato "Registro del servizio Integrativo antincendio / Guardia ai fuochi" tenuto da questa Capitaneria di Porto.

Per quanto concerne la vigilanza sull'esercizio delle attività previste dall' articolo 68 del Codice della Navigazione, gli esercenti il servizio dovranno altresì ottemperare a quanto contenuto nelle ordinanze emanate dalle pertinenti Autorità (Autorità Portuale, per il porto di Ancona e Falconara Marittima; Autorità Marittima per i restanti ambiti demaniali e portuali del Circondario Marittimo di Ancona).



Art. 3 **(ORGANISMI PRIVATI – COMPITI COMPLEMENTARI)**

Il personale autorizzato di cui sopra, durante l'effettuazione del servizio, è altresì tenuto alla sorveglianza in materia di prevenzione dall' inquinamento delle acque marine e degli spazi a terra circostanti l'ambito ove si svolge il servizio, con l'obbligo di fornire immediata segnalazione alla Capitaneria di Porto in caso di sversamento in mare e/o spandimenti in banchina, attuando le prime misure di urgenza necessarie a contenere l'evento ed evitare l'insorgere di eventuali ulteriori effetti pericolosi (esempio: incendio).



Art. 4 **(TARIFFE)**

A cura delle Ditte autorizzate, le tariffe da applicarsi per le prestazioni relative al servizio di cui trattasi verranno entro il 30.11 di ciascun anno e per l'anno successivo, notificate alla Capitaneria di Porto che vi apporrà il proprio "visto per ricevuta". La tariffa così vistata dovrà essere sempre disponibile alla consultazione di quanti avessero interesse.



Art. 5 **(ISCRIZIONE PERSONALE - REQUISITI)**

Il personale addetto al servizio integrativo antincendio cui si applica la presente ordinanza, per ottenere l'autorizzazione a termini del precedente art. 2, dovrà dimostrare un regolare rapporto di lavoro, secondo la vigente normativa con la Ditta o Società e dovrà inoltre risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver prestato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o nella Marina Militare (limitatamente agli appartenenti alle categorie di nocchiere di porto, nocchiere di bordo, pompieri, elettricista e meccanico) e/o nella Marina Mercantile (limitatamente ai marittimi in possesso di attestato di frequenza di riconosciuto corso antincendio di base ed avanzato) per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

b) Essere cittadino italiano;

c) aver compiuto i 18 anni di età e non aver superato l'età pensionabile in ossequio alla vigente ed applicabile normativa in materia previdenziale;

d) avere residenza o domicilio nel comune di Ancona; in alternativa, l'interessato o la società di appartenenza dovrà preventivamente dimostrare all'A.M. di disporre, nell'ambito del Comune di Ancona, di idonea sistemazione logistica in grado di assicurare che il personale dipendente, durante il proprio turno di servizio, sia effettivamente in grado di intervenire in porto, su richiesta ed entro breve tempo (max . 30 minuti dalla chiamata);

e) saper nuotare e vogare;

f) aver assolto l'obbligo scolastico ;

g) essere di sana e robusta costituzione, da accertarsi mediante visita iniziale e, successivamente, biennale effettuata dal medico di porto (tale requisito sarà accertato, per il personale di età superiore ai cinquanta anni con cadenza annuale);

h) non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238, punto 4 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o nei diversi casi previsti dalla normativa vigente;

i) non svolgere altra attività di lavoro dipendente, professionale o attività incompatibile con l'esercizio del servizio in questione ai sensi delle vigenti e pertinenti norme;

j) aver seguito un corso di qualificazione per servizio antincendio riconosciuto valido dal Ministero degli Interni, oppure dal Ministero dei Trasporti (corso a.i. di base ed avanzato);

k) essere iscritto come vigile volontario discontinuo al servizio dei VV. F. secondo la legislazione in vigore;

l) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico-pratico al fine di accertare l'idoneità soggettiva e la capacità tecnica previsti dall'art.20 della legge 21/12/1973. n° 850, dinanzi ad una Commissione nominata dal Comandante del Porto di Ancona e costituita dai seguenti membri : Consulente Chimico di Porto; da un Ufficiale designato

dal Comandante della Capitaneria di Porto; da un appartenente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona all'uopo designato e ritenuto idoneo. Svolgerà le funzioni di segretario un Sottufficiale della Capitaneria di Porto di Ancona.

L'esame verterà sulle seguenti materie professionali:

1. nozioni specifiche sulla combustione, punto di infiammabilità, limiti di infiammabilità, temperatura di accensione con particolare riferimento agli idrocarburi solidi, liquidi e gassosi;
2. mezzi, sostanze ed impianti di estinzione, loro uso e compatibilità con l'ambiente e con le sostanze combustibili ed infiammabili;
3. descrizione di impianti fissi e mobili di estinzione in dotazione alle navi ;
4. mezzi di protezione individuale e tecniche di intervento;
5. controllo e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
6. controllo e precauzioni durante le O/ C di bunkeraggio, di allibo e delle navi con carichi pericolosi a bordo;
7. norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi;
8. movimentazione dei prodotti chimici liquidi pericolosi di cui ai D.P.R. 4.2.94 n° 250;
9. movimentazione di carichi alla rinfusa suscettibili, per le proprie caratteristiche, di divenire pericolose sotto il profilo dell'incendio;

Il personale proveniente da altre società di guardia ai fuochi, operanti **da almeno due anni** in altri compartimenti marittimi, sarà esentato per l'iscrizione dai requisiti di cui ai punti f),j), k);

Il personale che ha cessato l'attività in questione da un periodo non superiore a due anni, per essere nuovamente iscritto nel registro di cui all'articolo 2, può essere dispensato dall'accertamento dei requisiti di cui alla lettera l) ;

I requisiti sopracitati sono richiesti solamente per le iscrizioni effettuate con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il servizio antincendio di prevenzione e di primo intervento in questione, se svolto dalle Società concessionarie di cui all'art.1 che intendono avvalersi dell'autoproduzione, può essere espletato a mezzo di proprio personale dipendente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Riconosciuto corso antincendio;
- b) Esame teorico-pratico dinanzi alla commissione di cui al punto l) del presente articolo;
- c) Obbligo scolastico assolto.



Art. 6

(CANCELLAZIONE DEL PERSONALE)

La cancellazione dal Registro di cui all'art.2, per il personale impiegato nel servizio integrativo antincendio. avviene:

- a) a domanda;
- b) per morte;
- c) per perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere b). d). g), h), i), del precedente art.5;
- d) per motivi disciplinari (abbandono del posto di Guardia ai Fuochi, mancanza di rispetto verso i superiori ed il personale della Capitaneria di Porto, ubriachezza, reati specifici previsti dall'art. 238 del Regolamento al Codice della Navigazione., rimessi alla valutazione dell'Autorità Marittima, come da art. 7 successivo;

e) per aver raggiunto il limite pensionabile previsto dalle vigenti norme.



Art. 7

(PERSONALE – VIGILANZA E DISCIPLINA)

Ferme restando le competenze di legge ascritte al corpo Nazionale dei V V. F. in materia di vigilanza, il summenzionato personale, nell'espletamento del servizio in parola, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art.65 del Codice della Navigazione e dell'art. 85 del relativo Regolamento di esecuzione.

Il Comandante del Porto oltre a quanto alla lettera d) dell'articolo che precede, esercita sul personale dipendente dalla Società, impiegato nel servizio integrativo antincendio, il potere disciplinare per i fini di cui all'art.1255 dello stesso Codice (comunicazione all'Autorità competente a tenere il registro ex art. 68 cod. nav.) .



Art. 8

(ORGANISMI PRIVATI - ORGANICO)

La Capitaneria di Porto di Ancona si riserva la facoltà, per quanto di specifica competenza e sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle esigenze della sicurezza ed in rapporto al volume del traffico di merci e materiali pericolosi che possono dar luogo ad incendio ed infine in relazione al numero degli approdi, di definire la consistenza organica (*personale autorizzato in possesso dei requisiti*) delle Cooperative Ditte o Società autorizzate a termini del precedente art. 2 . In ogni caso, per ognuno dei predetti soggetti, il numero dei dipendenti autorizzati non potrà essere inferiore a tre. Eventuali ed eccezionali deroghe temporanee, saranno valutate caso per caso dall'A.M., sentito il conforme parere dei VV.F e del Chimico di Porto.



Art. 9

(ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO)

Per sovrintendere al personale, organizzare e dirigere il servizio, la Cooperativa, Ditta o Società autorizzata deve nominare uno o più Capi Servizio, dandone comunicazione all'Autorità Marittima.

Il Capo Servizio sarà responsabile, nei confronti dell'Autorità Marittima, della efficiente organizzazione e del buon svolgimento del servizio di sorveglianza antincendio e di sicurezza a terra e sulle navi nell'ambito portuale nonché dell'esatta applicazione delle norme vigenti relative ai lavoratori dipendenti e di quelle contenute nel presente Regolamento. Curerà, altresì l'aggiornamento professionale e le esercitazioni periodiche del personale dipendente, il tutto - per i rapporti tra Capo Servizio e personale - da definire in apposito regolamento interno, da sottoporre all'approvazione della Capitaneria di Porto di Ancona;

L'Autorità Marittima di concerto con il Comando Provinciale VV.FF. si riserva di accertare, ad insindacabile giudizio, l'esistenza di adeguati requisiti di idoneità, tanto soggettiva quanto oggettiva, dal punto di vista tecnico, del o dei Capi Servizio.

Per i terminali petroliferi si applicano le disposizioni specifiche di pianificazione di emergenza e sicurezza, approvate dall'Autorità competente, discendenti dalle norme in materia di industrie ad elevato rischio.



Art. 10 **(UNITA' DI VIGILANZA)**

Nell'ambito del porto e nelle adiacenze, sulle navi e sui galleggianti carichi di merci infiammabili, combustibili e pericolose, fermo restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai Comandanti delle navi nonché, per gli stabilimenti ubicati nell'ambito demaniale/ portuale, ex L. 626/94, dovrà dagli interessati essere assicurata l'effettuazione di un idoneo servizio antincendio, a seconda dei casi, alternativamente, a mezzo di:

idoneo personale dipendente; da personale del Corpo Nazionale dei VV.F.; da personale della Ditta o Società autorizzata a termini del precedente art.2 oppure, nei casi espressamente previsti sotto elencati, secondo i seguenti criteri di massima, fatte salve le eventuali ulteriori valutazioni dell'Autorità Marittima, sentiti i V V. F. ed il consulente chimico di porto, per casi particolari:

A) NAVI - LAVORI - DEPOSITI

1) Navi che effettuano operazioni di imbarco o di sbarco di merci pericolose in colli, - quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Consulente chimico del Porto, eventualmente fino alla partenza della nave, a mezzo di almeno una unità, o un numero maggiore, secondo le istruzioni del consulente chimico del porto;

2) Navi che effettuano operazioni di carico o scarico di merci infiammabili combustibili o comunque pericolose alla rinfusa allo stato solido, liquido o gassoso o che comunque siano in sosta per effettuare operazioni di bonifica (navi non in gas-free):
fatto salvo il caso di cui al punto B successivo:

- una unità su navi < 10.000 tsl;
- due unità su navi > 10.000 tsl;
- tre unità su navi > 50.000 tsl;

Per i terminali petroliferi si rimanda al successivo punto **B)**

3) Navi cisterna e navi da carico a bordo delle quali si effettuano lavori con l'impiego di fonti termiche o lavori comunque ritenuti pericolosi:

-una o più unità in relazione all'entità dei lavori da eseguire ed alla pericolosità dei locali interessati secondo le istruzioni del consulente chimico del porto;

quando le unità di vigilanza impegnate nel servizio in zona o locali diversi sono più di un'unità, una di esse, dovrà anche assolvere il compito di "capo guardia".

Al "capo guardia", prima dell'inizio dei lavori giornalieri con fonti termiche, dovrà essere consegnato, dal capo commessa o da un responsabile del cantiere/ditta che esegue i lavori, un ordine di servizio in cui devono essere specificatamente indicati i punti caldi da tenere sotto vigilanza, con allegata copia del certificato di "gas-free" rilasciato per tali lavori dal consulente chimico di porto ;

4) Navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci combustibili infiammabili e o comunque pericolose allo stato liquido che effettuano operazioni di allibo:

- almeno una unità sulla nave allibata ed una unità a bordo della nave che riceve il carico, fatte salve, al riguardo, eventuali ulteriori valutazioni dell'Autorità Marittima;

5) Navi che effettuano operazioni di bunkeraggio:

con l'osservanza di quanto previsto in apposita ordinanza,

- se effettuato da terra, a mezzo di due unità durante tutto lo svolgimento delle operazioni;
- se effettuato a mezzo bettolina, l'Autorità Marittima si riserva di disporre il servizio di volta in volta in base alla situazione contingente (punto di ormeggio, tipo di nave e di carico, stagione, tipo di combustibile, etc.);

6) Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose alla rinfusa allo stato solido:

- una o più unità a prescrizione dell'Autorità Marittima, sentito anche il consulente chimico del porto, in relazione alla natura del carico e/o alle modalità di movimentazione dello stesso:

7) Lavori con fiamma- altri lavori pericolosi in genere :

- almeno una unità durante l'effettiva esecuzione dei lavori, fatte salve le ulteriori valutazioni dell'Autorità Marittima; da tale previsioni sono escluse le unità immesse in bacino ovvero consegnate ad un cantiere o ad officine, per le quali i lavori in questione dovranno avvenire sotto la responsabilità della direzione del cantiere /officina, secondo le proprie pianificazioni redatte in ossequio alle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro.

8) Depositi temporanei e/o occasionali, - nell'ambito portuale - di merci pericolose : una o più unità ,come ritenuto necessario dall'Autorità Marittima , sentiti i V V.F. ed il consulente chimico di porto;

Tutte le navi potranno essere autorizzate, nel caso a bordo sia previsto l'impiego di più di una unità di vigilanza, ad impiegare, per le ulteriori unità oltre la prima, personale di bordo munito di apposito e riconosciuto brevetto (Certificato IMO) per la lotta antincendio.

Tale personale dovrà essere adibito esclusivamente a tali mansioni e dovrà, sotto la responsabilità ed il coordinamento del Comando di bordo, esercitare la sorveglianza munito dell'equipaggiamento individuale di bordo da vigile del fuoco.

In tal caso le navi, prima dell'inizio delle operazioni comportanti la sorveglianza antincendio, dovranno far pervenire, anche via fax, con un anticipo di almeno sette giorni lavorativi , fatti salvi i casi di urgenza, apposita istanza all'Autorità Marittima con espressa dichiarazione impegnativa al riguardo, come da allegato 2.

B) SOCIETA' CONCESSIONARIE DI TERMINALI PETROLIFERI

Le società in questione, per il servizio di "guardia ai fuochi", possono avvalersi di personale dipendente, conformemente alle previsioni degli artt. 2 e 5 della presente ordinanza, a ciò preposto ed organizzato specificamente in modo da costituire un apposito e dedicato servizio; il servizio in questione, prima dell'effettivo primo impiego e successivamente, durante l'attività svolta, dovrà comunque, a cura dell'azienda, risultare compatibile e mantenersi aggiornato con quanto previsto nel proprio *piano di emergenza/sicurezza interno*.

Le società concessionarie dei terminali petroliferi, durante le operazioni di carico / scarico delle navi ai propri terminali petroliferi, si uniformeranno alle proprie specifiche pianificazioni di sicurezza aziendali redatte per la prevenzione e lotta agli incendi ed agli inquinamenti marini, avendo comunque cura che apposito e dipendente personale antincendio, sia costantemente presente sulle strutture presso le quali si svolgono le operazioni di movimentazione dei prodotti pericolosi , prima dell'ormeggio e fino al disormeggio della nave, coordinandosi con il personale tecnico aziendale preposto agli impianti di movimentazione del carico, in modo da essere in grado di intervenire prontamente alla sospensione delle operazioni qualora si verificano avarie, spandimenti o emergenze di qualsiasi natura presso gli impianti interessati dalle suddette operazioni alle navi;

Il nucleo di personale antincendio deve comunque comprendere un coordinatore ed è così composto:

- una unità su navi < 10.000 tsl;
- due unità su navi > 10.000 tsl;
- tre unità su navi > 50.000 tsl;



Art. 11 **(CASI PARTICOLARI)**

Oltre ai casi sopraelencati, la Capitaneria di Porto potrà disporre il servizio di vigilanza antincendio, a proprio insindacabile giudizio, ogni volta che lo ritenga necessario per la sicurezza portuale, come pure potrà rinforzare i servizi di cui sopra con personale aggiuntivo in relazione alla pericolosità delle merci manipolate e ad altre circostanze contingenti.



Art. 12 **(RIMORCHIATORE ANTINCENDIO)**

Il servizio integrativo di vigilanza antincendio sulle navi può essere integrato da un rimorchiatore antincendio in continua vigilanza mobile tra le navi che hanno richiesto il servizio, svolto dal concessionario del servizio di rimorchio; l'unità dovrà essere dotata di doppio apparato ricetrasmittente in VHF/FM;



Art. 13 **(DOTAZIONI ANTINCENDIO - RIMORCHIATORE)**

Il rimorchiatore antincendio, di cui all'art.12, dovrà essere certificato " fire fighting" ; in alternativa, dovrà essere munito delle seguenti attrezzature e materiali:

- n°2 monitori idroschiuma a telecomando con portata 6000 lt/min.;
- n°1 impianto di autoprotezione a pioggia bilaterale della portata di 2000 lt/min.;
- n°1 impianto di versamento schiuma a mare composto da quattro lance per ciascun lato;
- n°1 serbatoio di stoccaggio del liquido schiumogeno della capacità di lt.5000;
- n°1 8 fusti da lt.200 di liquido schiumogeno per le lance;
- n°2 motopompe da 8000 lt/min. e con prevalenza di mt. 125; -
- n°1 motopompa per liquido schiumogeno da 360 lt/min. a 12 bar;
- n°8 miscelatori di linea della portata di 12 lt/min.;
- n°4 lance a getto variabile UNI 45 e 70;
- n°2 riduttori a UNI 45 e 70;
- n°6 estintori a CO₂ da Kg.5 cadauno;
- 10 manichette da 70 mm. di diametro e n°10 manichette da 45 mm. di diametro;
- n°1 turbopompa con relative tubazioni e raccordi;
- n°1 lancia a schiuma UNI 70 a media espansione;
- n°1 lancia a schiuma UNI 70 a bassa espansione;
- n°4 ripartitori a due vie 70x45 con saracinesca di intercettazione;

In ogni caso l'unità, per il servizio in questione, dovrà essere comunque dotata di quanto segue:

- n°1 apparato per fiamma ossidrica per eventuale taglio di catene per le ancore;
 - n°6 coperte di spegnimento in tessuto di idonee caratteristiche;
 - maschere con filtro idoneo, una per ogni componente dell'equipaggio, più quattro maschere e relativi filtri di ricambio;
 - n°2 tute termoriflettenti complete di copricapo, calzari e guanti;
 - n°4 autorespiratori ad aria in sovrappressione con bombola della capacità di almeno lt.7 a 250 bar più quattro bombole ad aria in sovrappressione di riserva;
 - n°1 cesoia con impugnatura isolante;
 - n°2 tute antiacido complete di guanti, calzari e visiera;
 - n°2 paia di guanti lunghi antiacido;
 - in aggiunta alle dotazioni proprie del mezzo nautico, n°2 salvagenti anulari con boetta luminosa e muniti di mt.50 di sagola adeguata, più 6 giubbotti;
 - n°4 lampade portatili di tipo antideflagrante;
 - n°1 ascia da pompiere;
 - n°1 mazza da Kg. 6;
- Ogni altra d. p. i. prevista dalla vigente normativa, ritenuta necessaria per il servizio da espletarsi.



Art. 14 **(ORGANISMI PRIVATI - SEDE)**

La sede operativa della Ditta/Società autorizzata a termine del precedente art.2, dovrà essere ubicata, pena la revoca dell'autorizzazione, in prossimità della zona portuale(vds. art 5 lett.d) e dovrà essere fornita di telefono e di impianto di radiotelefonìa riconosciuto idoneo per i collegamenti con/ tra le Guardie ai Fuochi in servizio di vigilanza e la Capitaneria di Porto di Ancona.



Art. 15 **(GUARDIE AI FUOCHI- OBBLIGHI)**

Le Guardie ai Fuochi hanno l'obbligo di presentarsi ad ogni richiesta della Capitaneria di Porto relativa a necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.



Art. 16 **(TESSERINO DI RICONOSCIMENTO)**

Tutto il personale adibito al servizio disciplinato dalla presente ordinanza ha libero accesso in porto, sui moli e sulle navi ove sia destinato. All'uopo detto personale sarà munito di tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Società autorizzata e vistato dalla Capitaneria di Porto da esibire a richiesta di qualsiasi Agente della Forza Pubblica.



Art. 17

(GUARDIA AI FUOCHI - TURNI DI LAVORO)

Il servizio in parola, quando necessario , sarà espletato secondo turni articolati in modo da assicurare la continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni per cui si è reso necessario il servizio stesso. Ogni singolo turno di guardia non potrà essere, di massima, superiore alle 8 ore, fatte salve le diverse contrattazioni aziendali ai sensi delle vigenti norme.



Art. 18

(DOTAZIONI INDIVIDUALI)

La Guardia ai Fuochi, in servizio, dovrà essere dotato di una decorosa e pratica divisa di colore rosso / arancione, riconosciuta e certificata conforme ed idonea, per lo scopo di cui alla presente ordinanza, alle previsioni di legge in materia;

Ogni Guardia ai Fuochi dovrà, altresì, avere in dotazione individuale:

- scarponi ANTISDRUCCIOLO
- una cintura di sicurezza con piccozza e coltello a serramanico;
- un elmo rigido di plastica di colore rosso che protegge efficacemente dagli urti, di tipo approvato dall'ENPI;
- maschera antigas con filtro idoneo;
- guanti di protezione di materiale non conduttore di elettricità;
- una lampada elettrica di sicurezza portatile;
- un' apparecchio ricetrasmittente portatile del tipo antideflagrante dotato almeno dei canali VHF/FM 16 e I2 (can.14 per gli impianti petroliferi);
- una tuta antiacida completa di guanti, calzari e visiera (ove ritenuto necessario).

La ditta o società autorizzata a termini del precedente art. 2 dovrà, inoltre, essere dotata di:

- n° 1 tuta di avvicinamento per ogni 4 operatori;
- n° 6 coperte di spegnimento in tessuto di idonee caratteristiche;
- n° 5 maschere con filtro idoneo;
- n° 4 autoprotettori ad aria in sovrappressione con bombola della capacità di almeno lt. 7 a 250 bar;
- n° 10 manichette flessibili da mt. 20 cad. a media pressione con raccordi UNI 45(10) e UNI 70(10);
- n° 2 lance a getto variabile UNI 45 e 70;
- n° 2 riduttori a UNI 45 e UNI 70;
- n° 5 estintori a CO2 da kg. 5 cad;
- n° 1 cesoia con impugnatura isolante;
- n° 2 tute antiacido complete di guanti, calzari e visiera;
- n° 2 guanti lunghi antiacido;
- ogni altro d. p. i. previsto dalla vigente normativa

Le dotazioni collettive dovranno, comunque, essere adeguate e mantenute efficienti, in ogni tempo, alle eventuali ulteriori esigenze, a giudizio dell'Autorità Marittima.

Per le installazioni petrolifere le dotazioni potranno essere quelle previste dalla propria pianificazione interna di emergenza e sicurezza, approvata dalla competente Autorità. L'eventuale servizio in autoproduzione di cui all'art 1 che precede, potrà essere autorizzato dall'A.M., previa verifica della disponibilità ed efficienza delle dotazioni ritenute necessarie per il servizio da effettuarsi, sentiti i VV.F ed il consulente chimico di porto.



Art. 19 **(RAPPORTO DI SERVIZIO)**

Ad eccezione per il servizio svolto dai soggetti autorizzati nell'ambito delle installazioni petrolifere(per le quali valgono le direttive interne di emergenza e sicurezza approvate dalle competenti Autorità), ciascuna Guardia ai Fuochi dovrà compilare, per ogni prestazione, un rapporto di servizio conforme all'allegato modello (Allegato 1). In caso di prestazione non individuale, il rapporto dovrà essere compilato dal Capo della squadra di servizio.

Il rapporto sopraccitato, quando svolto a bordo, dovrà essere vistato dal Comandante o dal 1° Ufficiale di Coperta della nave sulla quale è stato prestato il servizio di vigilanza e custodito agli atti della Ditta che svolge il servizio per un periodo di due anni. A richiesta dell'Autorità Marittima il rapporto dovrà essere esibito. In caso di sorveglianza prestata a terra in depositi o recinti, il visto dovrà essere apposto dal responsabile del deposito o del recinto. Copia del rapporto di servizio dovrà essere invece consegnato con urgenza alla Capitaneria di Porto qualora siano state annotate delle irregolarità o delle infrazioni alle norme di sicurezza .



Art. 20 **(GUARDIE AI FUOCHI - COMPITI)**

Le Guardie ai Fuochi in servizio sono tenute:

- a) ad indossare la divisa come descritto nel precedente art. 18 del presente regolamento
- b) ad avere con se il tesserino di cui al precedente art.16;
- c) ad avere le dotazioni individuali di cui al precedente art. 18;
- d) a presentarsi dal Comandante o dall'Ufficiale di Guardia della nave o galleggiante, prima o dopo il servizio, e consegnare un cartoncino (Italiano/Inglese), riportante i canali VHF ed i numeri telefonici della Capitaneria, della Soc. Concessionaria del servizio e dei piloti per le chiamate di emergenza;
- e) a rispettare il regolamento di bordo ed i regolamenti di sicurezza vigenti nel porto di Ancona e delle installazioni petrolifere di Falconara Marittima, nonché tutte le altre norme vigenti in materia;
- f) a mantenere contegno serio, corretto e responsabile;
- g) a svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli, che in linea di massima sono riportati nell'annesso "A" - Consegne di massima - alla presente Ordinanza;
- h) a non lasciare la nave o altro posto di servizio se non a lavoro ultimato e, qualora il servizio dovesse continuare oltre il suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla guardia subentrante, alla quale la smontante ha l'obbligo di dare tutte le consegna sul lavoro da svolgere. Le guardie non devono rimanere a bordo delle navi, qualora queste uscissero dall'ambito portuale, a meno che non siano espressamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto;

- i) a riferire subito all'Ufficiale di Guardia delle navi eventuali inconvenienti rilevati e, qualora questi non vengano eliminati prontamente, a riferire per radio alla Capitaneria di Porto;
- l) a segnalare subito alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto od azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra. All'uopo esse, in caso di eventi straordinari, dovranno far seguire un esauriente "rapporto" all'Autorità Marittima;
- m) ad informare immediatamente, in caso d'incendio, la Capitaneria di Porto ed il Comando dei Vigili del Fuoco, nonché tutti gli interessati alla movimentazione del carico;
- a) ad adottare i primi interventi d'emergenza in collaborazione con il personale di bordo, in attesa dell'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco;
- o) a coadiuvare il personale della Capitaneria di Porto e/o dei Vigili del Fuoco, quando richiesto;
- p) a provvedere ad un'accurata sorveglianza in materia di inquinamento delle acque del mare e a segnalare tempestivamente ogni inconveniente che possa verificarsi in merito alla Capitaneria di Porto nonché a tutti gli interessati alla movimentazione del carico.
- q) in generale, a rispettare tutte le previsioni contenute nella presente ordinanza;



Art. 21 **(REGISTRO – SERVIZI ED ESERCITAZIONI)**

La Ditta/Società autorizzata a termini del precedente art.2 è tenuta a conservare e mantenere aggiornato un registro nel quale siano trascritti i servizi effettuati, l'avvicendamento nominativo del personale nonché brevi note sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo a possibili eventi straordinari, come descritto agli artt.19 e 20 lett.l. Tale registro deve essere esibito, ogni qualvolta richiesto, alla Capitaneria di Porto. Dovrà analogamente essere tenuto aggiornato un apposito REGISTRO DELLE ESERCITAZIONI .

Ancona, 13.07.2006

Firmato



IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Sergio TAMANTINI

ANNESSO "A"

AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDIO INTEGRATIVI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ANCONA APPROVATO CON ORDINANZA N. _____ IN DATA _____ DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

"CONSEGNE DI MASSIMA PER IL PERSONALE DESTINATO AL SERVIZIO ANTINCENDIO"

A.- GUARDIA AI FUOCHI A BORDO DI NAVI

Fatto salvo quanto previsto, nello specifico, da ordinanze o autorizzazioni emesse dall'Autorità competente, di massima il personale in servizio di sorveglianza antincendio, prima di iniziare il servizio, deve preventivamente concordare, con l'ufficiale responsabile della sicurezza di bordo (safety e security), le procedure cui attenersi in modo che risultino compatibili con le pianificazioni di sicurezza della nave, vigenti ed approvate.

Durante il servizio, dovrà quindi effettuare frequenti ispezioni all'interno ed in ogni locale della nave allo scopo di assicurarsi che vengano rispettate le seguenti misure di sicurezza:

- 1) che sia osservato il divieto di fumare in coperta durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimità dei punti d'imbarco, degli sfoghi d'aria e dei depositi in riempimento, nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico, in prossimità delle pompe per combustibili, in tutti i locali nei quali il fumare sia pericoloso e nei quali apposite targhe segnalano il divieto di fumare;
- 2.) che non siano tenuti fuochi accesi. ad eccezione di quelli delle caldaie per il funzionamento delle pompe e quelli delle cucine;

- 3) che non siano abbandonati o gettati fuori bordo ancora accesi fiammiferi e mozziconi di sigari o di sigarette. che devono essere, invece, opportunamente spenti in appositi portacenere;
 - 4) che a bordo o nelle immediate vicinanze della nave non vengano usate fiamme libere, per alcun motivo;
 - 5) che qualsiasi sportello in prossimità di sfiatatoi sia chiuso per evitare che i gas penetrino nei locali sottostanti;
 - 6) che non vengano installate linee elettriche volanti in zone in cui vengono effettuate operazioni con merci pericolose;
 - 7) che gli sbocchi all'esterno delle tanche siano mantenuti chiusi, all'infuori dei tubi di sfogo dei gas all'estremità dei quali devono essere sistemate efficienti retine;
 - 8) che siano applicate e che siano integre le reti parascintille ai fumaioli di macchina e delle cucine;
 - 9) che le porte di comunicazione dirette fra i locali di soggiorno e di alloggio e la coperta siano sempre chiuse
 - 10) le condutture di carico e scarico di prodotti petroliferi nonché le pompe non abbiano perdite di liquido. Se ciò si verifica deve far sospendere immediatamente le operazioni segnalando il fatto al Comando di bordo e avvertendo immediatamente l'Autorità Marittima:
 - 11) alla scala di accesso a bordo, che di notte deve essere bene illuminata, sia sistemato un cartello con una dicitura "E' VIETATO SALIRE A BORDO"
 - 12) nessun natante non autorizzato si accosti alla nave;
 - 13) le attrezzature antincendio siano pronte all'uso;
 - 14) siano prese le precauzioni alle ad evitare ignizioni da corrente elettrica (collegamento elettrico tra tubolare di carico e scarico della nave e struttura metallica dello scafo - collegamento elettrico manichette a terra. tubatura nave).
 - 15) vietare l'accesso a bordo a membri dell'equipaggio eventualmente in stato di alterazione, fino all'arrivo dell'ufficiale di guardia della nave, che li prenderà in consegna;
 - 16) vietare qualsiasi lavoro di riparazione a bordo iniziato senza la preventiva autorizzazione scritta dalla Capitaneria di Porto;
- In caso d'incendio a bordo o sulla banchina e nelle vicinanze, far sospendere immediatamente le operazioni ed allertare tempestivamente la Capitaneria di Porto ed i Vigili del Fuoco.

GUARDIA AI FUOCHI IN BANCHINA IN OCCASIONE DI IMBARCO/SBARCO O SOSTA DI MERCI PERICOLOSE

- Durante lo sbarco/imbarco o sosta di merci pericolose in banchina il personale di "guardia ai fuochi" deve:
- a. preventivamente, prendere contatti con i responsabili della sicurezza delle operazioni di carico / /scarico delle merci , sia a bordo (Ufficiale alla sicurezza) che a terra (Autorità Portuale e terminalisti / concessionari), prendendo altresì cognizione del tipo e natura delle merci pericolose;
 - b.- recintare il tratto di molo interessato allo sbarco/imbarco o sosta di merci pericolose mediante transenne munite di idonei segnali diurni o notturni;
 - c.- installare, ai limiti delle zone recintate, cartelli con la scritta: "DIVIETO DI ACCESSO" e "VIETATO FUMARE";
 - d.- vietare il transito di persone e veicoli lungo tutta la banchina e nei pressi del deposito delle merci pericolose
 - e.- accertare che nel raggio di mt. 50 dal punto ove sono maneggiate le merci pericolose non siano usate fiamme libere;
 - f.- tenere a portata di mano e pronte all'uso le dotazioni antincendio previste;
 - g. riferire alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto o qualsiasi violazione alle presenti norme.

ALLEGATO 1 - RAPPORTO DI SERVIZIO (artt.19 e 20 lett.l)

(timbro della ditta di guardia ai fuochi)

Ancona, _____

Spett.le CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
A NCON A

Oggetto: Rapporto servizio relativo alle operazioni di : carico scarico.

a)	Agenzia	_____
b)	Data	_____
c)	Orario	Dalle _____ alle _____
d)	Nave	_____
e)	Bandiera	_____
f)	Banchina	_____
g)	Prodotto	_____
h)	Quantità	_____
i)	Operatori	N° _____
l)	Meteorologia	_____
m)	Note	_____

Firma del caposquadra

Per la nave / ditta

ALLEGATO 2 (artt.10 lett. A e B)

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE

STATEMENT FROM MASTER

Il Sottoscritto Comandante della nave _____ di bandiera _____

The Undersigned Master of the vessel

T.S.L. _____ T.SN. _____ di portata lorda _____ Tonn

flag

G.R.T.

N.R.T.

summer DWT

Dichiara quanto segue:
hereby declares

- a) Sono a conoscenza delle norme sulla organizzazione del servizio di guardia ai fuochi a bordo delle navi previste dall'ordinanza n° _____ del _____ della Capitaneria di Porto di Ancona
to acknowledge the rules concerning fire guards organization on board of the ship

according to the ordinance n° dated of Capitaneria di Porto di Ancona

- b) che il servizio permanente di sorveglianza antincendio a bordo sarà effettuato:
the undersigned declares that the permanent surveillance service for the fire prevention on board will be carried-out:

- dal personale di Guardia ai Fuochi della Ditta

.....
by personal of the fire guards company of Ancona

- dal personale di Guardia ai Fuochi e dal personale di bordo come segue:

by personal of the fire guards company and by ship's crew, as follows:

- dal personale di bordo come segue:

by ship's crew, as follows:

TURNI DI ORE PERSONALE DI BORDO ABILITATO E DESTINATO AD EFFETTUARE IL SERVIZIO
GUARDIE AI FUOCHI:

**CREW PERSONAL ON DUTY WITH COMPETENCES CERTIFICATE FOR
FIRE WATCH**

DALLE _____ ALLE _____ 1 SHORE FIRE WATCH 2 3

DALLE _____ ALLE _____ 1 SHORE FIRE WATCH 2 3

DALLE _____ ALLE _____ 1 SHORE FIRE WATCH 2 3

DALLE _____ ALLE _____ 1 SHORE FIRE WATCH 2 3

C: IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PERSONALE ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DEL
CARICO SARA':

THE UINDERSIGNED DECLARES THE SHIP'S FOR GARGO OPERATION WILL BE :

TURNI DI ORE PERSONALE ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO:

PERSONAL ON DUTY WITH COMPETENCES CERTIFICATE FOR CARGO OPERATION:

DALLE _____ ALLE _____ 1 SHORE FIRE WATCH 2 3

DALLE _____ ALLE _____ 1 SHORE FIRE WATCH 2 3

DALLE _____ ALLE _____ 1 SHORE FIRE WATCH 2 3

DALLE _____ ALLE _____ 1 SHORE FIRE WATCH 2 3

